



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 123 DEL 27/08/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA NAUTILI, ALTEZZA DEI CIVICI 1 E 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Nautili è strada a carreggiata singola e a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE e ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Accertato che sul margine sinistro insistono spazi di sosta con disposizione parallela opportunamente tracciati ed interrotti in corrispondenza della luce dei passi carrai dei civici 1 e 3 (recanti, rispettivamente, aut. n. 4698 del 2007 e aut. n. 3906 del 2001) presenti sul margine destro della via in questione;

Visto la situazione di grave intralcio, documentata con segnalazione PEC pervenuta in data 01/08/2025 ed acquisita con prot. n. 59491/2025, arrecata alla proprietà del civ. 1 per la continua presenza di veicoli in sosta irregolare sul margine sinistro; veicoli che sostano in corrispondenza della luce del carraio del civico citato, fuori dall'area delimitata e a ciò destinata;

Ritenuto che simile situazione sia comune, per condizioni e caratteristiche, alla luce del carraio del civico 3;

Valutato che la situazione di cui sopra rende opportuno un intervento di rafforzamento/integrazione della segnaletica già presente;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 in correlazione con gli articoli del regolamento di attuazione ed esecuzione;

O R D I N A

Che sul margine sinistro del senso unico di via Nautili, in corrispondenza della luce dei passai carrai serventi i civici 1 e 3 (recanti, rispettivamente, aut. n. 4698 del 2007 e aut. n. 3906 del 2001) venga istituito un divieto di sosta permanente con rimozione.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del d.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e alle norme ad esse correlate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.